

*Ministero dei Trasporti*

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI TERRESTRI

Centro Elaborazione Dati

VISTO l'art. 3, lettera "a", del Decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1994, n.634, che consente, su specifica richiesta e a fronte di un corrispettivo, l'ammissione ad usufruire del servizio di informatica del Centro elaborazione dati del Ministero dei Trasporti alle aziende di Stato aventi autonomia di bilancio e di gestione, alle amministrazioni regionali, provinciali, comunali, alle università ed istituti pubblici di istruzione e di ricerca, alle società a prevalente partecipazione statale, alle società concessionarie di pubblici servizi;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1994, n. 634, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 271 del 19/11/1994, "Regolamento per l'ammissione all'utenza del servizio di informatica del Centro elaborazione dati della Direzione generale della Motorizzazione Civile e dei Trasporti in concessione";

VISTO il Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 relativo al codice in materia di protezione dei dati personali;

VISTA la domanda in data _____ con la quale il/la _____ ha chiesto di continuare ad usufruire delle informazioni contenute nella banca dati del Ministero dei Trasporti;

il Ministero dei Trasporti, nella persona del Dirigente responsabile Alessandro ing. CALCHETTI, giusta delega in data 22.09.2004 del Direttore Generale per la Motorizzazione, ammette ad usufruire delle informazioni contenute nella banca dati del Ministero medesimo il/la _____

con sede in _____
alle seguenti condizioni:

Art. 1

L'utente si può collegare all'elaboratore elettronico del CED del Ministero dei Trasporti con le seguenti modalità:

- a) a mezzo di un terminale, o personal computer munito di idoneo emulatore, ed una stampante giudicati tecnicamente compatibili con la rete dalla Direzione del Centro;
- b) a mezzo di un elaboratore in grado di svolgere la funzione di concentratore di più terminali e giudicato tecnicamente compatibile con la rete dalla Direzione del Centro.

Il collegamento dovrà avvenire, alle condizioni stabilite dalle specifiche regolamentazioni vigenti, su circuiti commutati o diretti della rete telefonica messi a disposizione da apposita Società operante nel settore delle telecomunicazioni, scelta dall'utente medesimo ed approvata da questa Amministrazione.

Le spese di attivazione del collegamento, in particolare per l'acquisto o la locazione del terminale e della stampante, di collegamento del terminale al concentratore e di utilizzazione delle linee di telecomunicazione sono integralmente a carico dell'utente.

Qualsiasi richiesta o reclamo relativi al funzionamento o alla manutenzione del terminale o della stampante dovrà essere inoltrata alla rispettiva casa produttrice; parimenti qualsiasi reclamo o richiesta relativi alla rete di trasmissione dati dovrà essere rivolta alla prescelta Società di telecomunicazioni.

L'utente si può altresì collegare all'elaboratore elettronico del CED del Ministero dei Trasporti utilizzando, ove disponibili, uno o più terminali in dotazione all'Ufficio provinciale della ex M.C.T.C. di _____, secondo le modalità stabilite dal direttore dell'Ufficio stesso sulla base delle disposizioni del Ministero stesso.



Ministero dei Trasporti

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI TERRESTRI

Centro Elaborazione Dati

Art. 2

L'utente può accedere alle informazioni contenute nella banca dati del Centro limitatamente a quelle connesse con lo svolgimento dei propri compiti d'istituto.

Il Ministero dei Trasporti conserva la piena ed esclusiva proprietà delle informazioni memorizzate e del sistema di ricerca; ha l'esclusiva competenza di gestire, definire o modificare i sistemi di elaborazione, ricerca, rappresentazione ed organizzazione dei dati; ha altresì la facoltà di variare la base informativa in relazione alle proprie esigenze istituzionali, a quelle organizzative ed alle innovazioni tecniche relative al sistema.

Nessuna responsabilità, se non per dolo o per colpa grave, deriva al Ministero dei Trasporti per danni di qualsiasi natura, diretti ed indiretti, per le variazioni suddette, né per eventuali inesattezze o incompletezze dei dati contenuti negli archivi, né per eventuali interruzioni tecniche o sospensioni del servizio.

E' consentito utilizzare le informazioni soltanto per uso proprio.

L'utente si obbliga a non distribuire le informazioni ottenute a persone fisiche e/o giuridiche al di fuori delle proprie attribuzioni istituzionali, né a pagamento né gratuitamente, e comunque a non compiere alcun atto di commercio di esse; in particolare si obbliga a non riprodurre documenti su schede, nastri o altri supporti adatti all'elaborazione elettronica da destinare a terzi.

L'utente si impegna a prendere adeguate misure di sicurezza per la protezione dei dati personali trasmessi e contro la loro distribuzione e/o diffusione accidentale; ciò per garantire ai cittadini il rispetto del proprio diritto alla riservatezza personale.

La riproduzione di documenti desunti dagli archivi elettronici in testi e riviste è consentita solo su espressa autorizzazione del Ministero dei Trasporti e deve contenere l'indicazione della provenienza dal CED del suddetto Ministero nonché gli estremi dell'atto autorizzativo.

Art. 3

L'utente si obbliga a corrispondere:

- a) la cauzione di € 1.036,36 prevista dall'art. 10 del D.P.R., da prestarsi secondo le modalità di cui alla L. 10 giugno 1982, n. 348;
- b) il canone annuo di abbonamento di € 1.036,36 previsto dall'art. 10 del D.P.R.
L'importo viene corrisposto mediante versamento intestato alla Sezione di Tesoreria provinciale dello Stato, competente per territorio, con imputazione al capo XV - capitolo 2454 art. 4 dello stato di previsione delle entrate del bilancio dello Stato per l'anno finanziario in corso;
- c) i corrispettivi, che saranno addebitati a consuntivo, derivanti dalle informazioni ricevute nel trimestre precedente al costo unitario di € 0,345, se utilizza proprie apparecchiature, e di € 0,690, se utilizza apparecchiature in dotazione all'ufficio provinciale della M.C.T.C. L'importo viene corrisposto mediante versamento intestato alla Sezione di Tesoreria provinciale dello Stato, competente per territorio, con imputazione al capo XV - capitolo 2459 dello stato di previsione delle entrate del bilancio dello Stato per l'anno finanziario in corso;

Il versamento degli oneri di cui alle lettere a) e b) deve essere effettuato:



Ministero dei Trasporti

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI TERRESTRI

Centro Elaborazione Dati

- 1) la prima volta dopo la stipula del contratto e prima dell'attivazione del collegamento. Quest'ultima resta subordinata al ricevimento, da parte del CED del Ministero dei Trasporti, dei relativi attestati di versamento validi soltanto se inviati in originale;
- 2) per ogni anno di rinnovo del contratto, entro il 31 gennaio dell'anno in corso, limitatamente al corrispettivo di cui alla lettera b).
- 3) Il versamento dei corrispettivi di cui alla lettera c) deve essere effettuato con cadenza trimestrale e per intero entro trenta giorni dalla data di emissione di apposita comunicazione che altrimenti è considerata insoluta a tutti gli effetti. Ciascuna comunicazione riguarda l'ammontare relativo alle informazioni ricevute nel trimestre precedente.

Resta comunque l'obbligo da parte dell'utente di informarsi tempestivamente dell'importo da corrispondere all'Amministrazione poiché l'eventuale mancato o tardivo ricevimento della comunicazione non esonera l'utente medesimo dall'effettuare i versamenti alle previste scadenze.

L'utente avrà la possibilità di conoscere il numero di transazioni effettuate utilizzando apposita funzione di visualizzazione.

L'originale o copia autenticata delle quietanze rilasciate dalla competente Tesoreria provinciale dello Stato sono ritenute da questa Amministrazione l'unica attestazione valida dell'avvenuta effettuazione dei versamenti di cui alla lettera c). Esse devono pervenire al CED del Ministero dei Trasporti mediante raccomandata con ricevuta di ritorno entro e non oltre due mesi decorrenti dalla scadenza trimestrale.

Gli importi di cui alle lettere b) e c) vengono revisionati in relazione alla variazione accertata dall'ISTAT dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatesi nel biennio precedente.

Art. 4

Il contratto per adesione decorre dal 1° gennaio 2007 e scade il 31 dicembre successivo.

L'apposita chiave di accesso al sistema, idonea ad individuare univocamente ciascuna postazione di lavoro dell'utente e già attribuita da questo Centro, consentirà di continuare a collegarsi secondo le modalità previste all'art. 1 del presente contratto.

Il contratto, salve le variazioni che si rendessero necessarie in relazione ad eventuali modifiche della normativa di cui al D.P.R. 28 settembre 1994, n. 634, è rinnovabile anno per anno, sino ad un massimo di nove anni.

Il rinnovo deve essere richiesto dall'utente prima della scadenza. In mancanza della prevista comunicazione il servizio viene sospeso alla scadenza del contratto stesso.

E' fatta salva la facoltà di disdetta, di cui all'art. 5 del D.P.R. 28 settembre 1994, n. 634, da parte del Direttore Generale per la Motorizzazione del Dipartimento per i Trasporti Terrestri del Ministero delle dei Trasporti.



Ministero dei Trasporti

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI TERRESTRI

Centro Elaborazione Dati

Art. 5

In caso di insolvenza, relativamente anche ad un solo pagamento, il servizio viene sospeso con diritto dell'Amministrazione di rivalersi sulla cauzione.

In caso di ripristino del servizio la cauzione stessa deve essere reintegrata nella misura vigente al momento. Il collegamento è riattivato soltanto dopo l'effettuazione dei pagamenti di cui alle lettere b) e c) dell'art. 10 del D.P.R. 28 settembre 1994, n. 634.

Art. 6

L'utente che si colleghi al Centro con più terminali è tenuto a stipulare altrettanti contratti per adesione, con le stesse modalità stabilite per i collegamenti con un solo terminale.

Tuttavia, è consentito un unico contratto, con versamento di un solo canone di abbonamento, per il collegamento di più terminali dello stesso utente ubicati in un medesimo stabile o sede ed utilizzando un'unica linea.

In tale ultima ipotesi, le ricerche, compiute attraverso i vari terminali, si sommano ed il loro totale viene calcolato ai fini del relativo addebito.

Art. 7

L'utilizzazione delle maschere di interrogazione e le variazioni apportate a queste ultime formeranno oggetto di corsi di addestramento e di aggiornamento organizzati dal C.E.D. del Ministero dei Trasporti, tenuti nelle aule all'uopo informatizzate e svolti da funzionari dello stesso centro.

L'accesso a tale servizio non comporta oneri aggiuntivi per l'utente; le spese di organizzazione e di effettuazione dei corsi sono comprese nel canone di abbonamento.

Ogni utente potrà far partecipare ai corsi al massimo due persone per ogni terminale collegato.

Art. 8

Il Direttore Generale per la Motorizzazione del Dipartimento per i Trasporti Terrestri del Ministero dei Trasporti può revocare, sospendere o limitare la concessione per motivate ragioni di interesse pubblico o per qualsiasi grave inadempienza degli obblighi previsti nel presente contratto per adesione.

La revoca o la limitazione è comunicata attraverso lettera raccomandata con avviso di ricevimento, con tassa a carico del destinatario ed ha effetto dal decimo giorno successivo al suo ricevimento.

Il Foro competente a risolvere qualsiasi controversia che possa sorgere tra il Ministero dei Trasporti e l'utente durante l'esecuzione od alla scadenza della presente convenzione, direttamente od indirettamente connessa al contratto stesso, è quello di Roma.

Art. 9

Il presente atto è impegnativo per l'utente dal momento della firma mentre per il Ministero dei Trasporti lo sarà solo dopo l'approvazione nei modi previsti dalla legge.

Art. 10



Ministero dei Trasporti

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI TERRESTRI
Centro Elaborazione Dati

Il contratto per adesione verrà registrato solo in caso d'uso e le relative spese saranno ad esclusivo carico dell'utente.

Roma, li

Per il Ministero dei Trasporti

L'utente per accettazione

.....

.....

Agli effetti dell'art.1341 Codice Civile il sottoscritto dichiara di approvare specificatamente le disposizioni degli articoli seguenti:

- art. 1 comma 4
- art. 2 comma 3, 4, 5, 6 e 7
- art. 3 comma 4, 5 e 6
- art. 4 comma 2, 3 e 4
- art. 5 comma 1
- art. 7 comma 1 e 2.

L'utente per accettazione

.....